

Assicurazione responsabilità civile del committente

Informazioni per la clientela
Condizioni generali di assicurazione (CGA)



Basta telefonare!
Siamo sempre
a vostra disposizione.

Per le emergenze:
0800 80 80 80

Dall'estero
+41 44 628 98 98

Indice

Art.	Pagina	Art.	Pagina
Informazioni per la clientela ai sensi della LCA Edizione 1/2016	3	Premio	7
Condizioni generali di assicurazione (CGA) Edizione 1/2016	4	14 Pagamento del premio, mora e conteggio dei premi	7
Estensione dell'assicurazione	4	Sinistro	7
1 Responsabilità civile assicurata	4	15 Obbligo d'avviso per il contraente	7
2 Persone assicurate	4	16 Trattamento del danno e condotta del processo	7
3 Spese di prevenzione del sinistro	4	17 Pagamento dell'indennità	8
4 Danni in rapporto con pregiudizi all'ambiente	4	18 Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali	8
5 Restrizioni dell'estensione dell'assicurazione	5	19 Regresso (diritto di regresso)	8
6 Validità temporale	5	20 Disdetta dopo un sinistro	8
7 Prestazioni di Zurich	6	Diversi	8
8 Franchigia	6	21 Prescrizione	8
Durata del contratto	6	22 Comunicazioni a Zurich	8
9 Inizio e termine del contratto	6	23 Foro	8
Obblighi durante la durata del contratto	6	24 Retribuzione broker	8
10 Aggravamento e diminuzione del rischio	6	25 Diritto applicabile	8
11 Misure di prevenzione di sinistro	6		
12 Collaborazione alla determinazione dello stato dei fatti; protezzine dei dati	6		
13 Obblighi particolari	7		

Informazioni per la clientela ai sensi della LCA (Edizione 1/2016)

Le seguenti informazioni per la clientela forniscono, in maniera comprensibile e concisa, una panoramica sull'identità dell'assicuratore e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA). I diritti e i doveri delle parti contrattuali scaturiscono dalla proposta/offerta rispettivamente dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi applicabili, in particolare dalle disposizioni contenute nella LCA. Dopo l'accettazione della proposta/offerta, il contraente riceve una polizza che corrisponde, in termini di contenuto, a quanto indicato nella proposta/offerta.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è la Zurich Compagnia di Assicurazioni SA, qui di seguito denominata Zurich, con sede statutaria in Mythenquai 2, 8002 Zurigo. Zurich è una società anonima, ai sensi della legislazione svizzera.

Quali sono i rischi assicurati e qual è la portata della protezione assicurativa?

I rischi assicurati e la portata della protezione assicurativa scaturiscono dalla proposta/offerta rispettivamente dalla polizza come pure dalle condizioni contrattuali.

A quanto ammonta il premio?

L'ammontare del premio dipende dai relativi rischi assicurati e dalla copertura desiderata. In caso di pagamento rateale, può essere imposto un supplemento. Tutti i dati relativi al premio e a eventuali tasse sono contenuti nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza stessa.

In quali casi si ha diritto ad un rimborso dei premi?

Se il premio è stato versato in anticipo per una determinata durata dell'assicurazione e il contratto viene sciolto prima della scadenza di tale durata, Zurich rimborsa il premio relativo al periodo assicurativo non ancora trascorso.

Il premio è tuttavia dovuto per intero a Zurich nel caso in cui:

- l'assicuratore ha fornito la prestazione assicurativa in seguito al verificarsi del rischio;
- l'assicuratore ha versato la prestazione assicurativa per un danno parziale ed il contraente disdice il contratto durante l'anno successivo alla stipulazione.

A quali altri doveri deve adempiere il contraente?

- **Cambiamenti del rischio:** se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante subisce una modifica che costituisce un aggravamento essenziale del rischio, occorre avvisare immediatamente per iscritto Zurich.
- **Accertamento dei fatti:** in caso di chiarimenti relativi al contratto di assicurazione, quali ad esempio aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni ecc., il contraente è tenuto a collaborare con Zurich e a fornirle qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiedere queste ultime a terzi all'attenzione di Zurich nonché ad autorizzare terzi per iscritto a fornire a Zurich i relativi dati, documenti, ecc. Zurich è inoltre autorizzata ad effettuare autonomamente chiarimenti in merito.
- **Sinistro:** il sinistro va notificato immediatamente a Zurich.

L'elenco di cui sopra contiene solo i doveri più ricorrenti. Gli altri doveri scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Quando inizia l'assicurazione?

L'assicurazione ha inizio il giorno indicato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza.

Se è stato consegnato un attestato d'assicurazione o una conferma di copertura provvisoria, Zurich accorda fino alla notifica della polizza una copertura assicurativa in base a quanto stabilito per iscritto nella conferma provvisoria stessa o ai sensi delle disposizioni legali.

Quando si estingue il contratto?

Il contraente può sciogliere il contratto inviando una disdetta:

- al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto oppure, se così è stato concordato, tre mesi prima della scadenza dell'anno d'assicurazione. La disdetta è considerata avvenuta per tempo se perviene a Zurich al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di tre mesi. Se il contratto non viene disdetto, esso si rinnova tacitamente di un altro anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono automaticamente il giorno fissato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza;
- dopo ogni sinistro per il quale si deve versare un'indennità, al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento da parte di Zurich;
- se Zurich modifica i premi. In questo caso, la disdetta deve pervenire a Zurich al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo;
- se Zurich dovesse aver violato l'obbligo d'informazione previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 3 LCA. Il diritto di disdetta si estingue dopo 4 settimane da quando il contraente è venuto a conoscenza della violazione, ma in ogni caso trascorso un anno da una simile violazione.

Zurich può recedere dal contratto:

- al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto oppure, se così è stato concordato, tre mesi prima della scadenza dell'anno d'assicurazione. La disdetta è considerata avvenuta per tempo se perviene al contraente al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di tre mesi. Se il contratto non viene disdetto, esso si rinnova tacitamente di un altro anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono automaticamente il giorno fissato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza;
- dopo ogni sinistro per il quale è prevista l'erogazione di una prestazione, se la disdetta viene effettuata al più tardi con il versamento della prestazione;
- se fatti importanti concernenti il rischio vengono taciuti o comunicati in modo inesatto (reticenza).

Zurich può recedere dal contratto:

- se il contraente è in ritardo con il pagamento del premio, è stato sollecitato a effettuare il versamento e Zurich rinuncia a richiedere il premio dovuto;
- il contraente viene meno al suo obbligo di collaborazione per la determinazione della fattispecie. Zurich è autorizzata a recedere con effetto retroattivo dal contratto di assicurazione entro due settimane dalla scadenza del termine suppletivo di quattro settimane che va fissato per iscritto;
- in caso di frode ai danni dell'assicurazione.

L'elenco menziona solo i casi più frequenti che possono portare alla fine del contratto. Gli altri casi scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Come avviene il trattamento dei dati da parte di Zurich?

Zurich elabora dati che scaturiscono dalla documentazione contrattuale o dal disbrigo del contratto e li utilizza in particolare per la determinazione del premio, l'apprezzamento del rischio, la trattazione di casi assicurativi, le valutazioni statistiche e a scopo di marketing. I dati sono custoditi in forma fisica o elettronica.

Se necessario, Zurich può trasmettere i dati da elaborare a terze persone coinvolte nel disbrigo contrattuale, sia in Svizzera sia all'estero, e in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori, nonché alle compagnie svizzere e straniere appartenenti a Zurich Insurance Group SA.

Inoltre, Zurich può richiedere informazioni utili presso uffici amministrativi e altri terzi, in particolare sull'andamento dei sinistri. Tale autorizzazione vale indipendentemente dal fatto che il contratto venga stipulato o meno. Il contraente ha il diritto di richiedere a Zurich le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che lo riguardano personalmente.

Estensione dell'assicurazione

Art. 1

Responsabilità civile assicurata

È assicurata la responsabilità che incombe, in virtù di disposizioni legali sulla responsabilità civile, ai progetti di costruzione designati nella polizza, per

1. **lesioni corporali**, cioè morte, ferite o altri danni alla salute di persone come pure danni patrimoniali da ciò derivanti
2. **danni materiali**, cioè distruzione, danneggiamento o perdita di cose, purché il danno sia in adeguata relazione causale con la demolizione, la costruzione o la trasformazione dell'opera assicurata o con il rispettivo terreno, con l'esercizio dei connessi diritti di proprietà o degli obblighi di manutenzione. Sono coassicurati anche i danni patrimoniali che ne derivano per la parte lesa.

Art. 2

Persone assicurate

1. È assicurata la responsabilità civile delle persone seguenti:

- a) del **contraente** in qualità di committente del progetto di costruzione designato nella polizza e/o come proprietario del relativo terreno.

Se il contraente è una società di persone (p. es. una società in nome collettivo), una comunità di proprietari in comune (p. es. una comunità di eredi) o se egli ha concluso l'assicurazione per conto di terzi, i soci, i membri della comunità di proprietari in comune o le altre persone per le quali fu contratta l'assicurazione, hanno gli stessi diritti e obblighi del contraente,

- b) dei **lavoratori** e degli **altri ausiliari** del contraente (ad eccezione di imprenditori e i mestieranti indipendenti ai quali ricorre il contraente, p. es. appaltatore, architetto, ingegnere civile, geologo, ecc.) derivante dal disbrigo delle loro incombenze contrattuali o professionali in rapporto all'opera assicurata e al relativo terreno.

Restano tuttavia **escluse** le pretese di regresso e di compensazione avanzate da terzi per le prestazioni che hanno accordato ai danneggiati,

- c) del **proprietario** e di colui che gode di un diritto reale limitato al terreno fabbricabile e/o allo stabile, se il contraente è solo contraente ma non proprietario (unico) del relativo terreno e/o dello stabile (p. es. diritto di superficie),

- d) del **proprietario** di un terreno gravato di un diritto di passaggio in virtù di un contratto di servitù, per i danni in relazione alla costruzione dell'opera sul suo terreno (conduttura, canale, strada, ecc.).

Questa copertura è limitata alla parte dell'indennità eccedente la somma assicurativa dell'assicurazione che copre la responsabilità civile legale derivante dalla proprietà del terreno e conclusa da questo proprietario (assicurazione complementare). Questa restituzione non viene applicata se per il terreno in questione non esiste alcuna altra assicurazione responsabilità civile di questo genere.

2. Nella polizza e nelle condizioni generali di assicurazione, il termine **contraente** designa sempre le persone menzionate alla cifra 1, lett. a), mentre il termine **assicurato** comprende tutte le persone menzionate alle lettere a)–d).
3. In base al diritto pubblico per danni perpetrati illecitamente a terreni e altre opere di terzi sono coassicurati nell'ambito della disposizioni succitate anche le pretese di responsabilità civile avanzate contro il committente di diritto pubblico (Confederazione, cantone, comune, ecc.). Restano tuttavia escluse le pretese derivanti da atto pregiudiziale che era regolarmente inevitabile o solo difficilmente evitabile.

Art. 3

Spese di prevenzione del sinistro

Se in seguito a un evento imprevisto risulta imminente un danno assicurato, la copertura assicurativa si estende alle spese per i provvedimenti adeguati presi per scongiurare tale pericolo.

A complemento dell'art. 5 delle CGA sono inoltre escluse dall'assicurazione:

- l'eliminazione di difetti e danni consecutivi per difetti in relazione a cose prodotte o fornite o a lavori eseguiti,
- le spese per l'eliminazione di uno stato pericoloso, che si sarebbero comunque sostenute,
- le spese di richiamo, ritiro o smaltimento di cose e le spese di pubblicazione e informazioni connesse,
- le spese per la ricerca di falle, di difetti di funzionamento e di cause di danni, per vuotare e riempire gli impianti, i recipienti e le condutture come pure le spese per ripararli e modificarli (ad es. spese di risanamento),
- spese per misure di prevenzione del sinistro che vengono adottate in seguito alla caduta di neve o alla formazione di ghiaccio,
- spese di prevenzione del sinistro derivanti da eventi causati da impianti nucleari, veicoli a motore, natanti e aeromobili e da parti o accessori degli stessi.

Art. 4

Danni in rapporto con pregiudizi all'ambiente

1. È assicurata la responsabilità civile legale per lesioni corporali e danni materiali in rapporto con pregiudizi all'ambiente, cioè risultante dalla perturbazione durevole dello stato naturale dell'aria, dell'acqua, del suolo, della flora o della fauna cagionata da immissioni, se da tale perturbazione possono scaturire o sono scaturiti effetti nocivi o d'altro genere per la salute dell'uomo, i beni materiali o gli ecosistemi. È parimenti considerato pregiudizio all'ambiente uno stato di cose che il legislatore designa come danno all'ambiente.

La copertura assicurativa sussiste solamente se questi danni sono la conseguenza di un unico evento, repentino e imprevisto, che esige misure immediate, quali notifica all'autorità competente, allarme alla popolazione, adozione di misure di prevenzione o di riduzione di sinistro.

2. Non sono assicurati

- a) la responsabilità civile per danni dovuti al fatto che più eventi simili per i loro effetti richiedono congiuntamente misure nel senso succitato, che per eventi dello stesso genere, presi isolatamente, non sarebbero state necessarie,

- b) la responsabilità civile per danni in rapporto a pregiudizi all'ambiente cagionati da impianti destinati al deposito, alla preparazione o alla rimozione di residui o altri prodotti di rifiuto. La copertura assicurativa è però garantita per gli impianti dovuti alla costruzione destinati

- al compostaggio,
- al deposito intermedio di breve durata di residui o altri prodotti di rifiuto,
- alla depurazione o al trattamento preliminare di acque di scolo,

- c) la responsabilità civile per il pregiudizio all'ambiente vero e proprio (danni ecologici) ad es. danni ambientali ai sensi della Direttiva UE 2004/35/CE,

- d) le pretese per danni in relazione con i depositi di rifiuti e l'inquinamento del suolo e delle acque presenti al momento dell'inizio del contratto.

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

4.1 Obblighi in rapporto con pregiudizi all'ambiente

L'assicurato è obbligato a

- a) garantire che la produzione, la trasformazione, la raccolta, il deposito, la pulizia e l'eliminazione di sostanze nocive all'ambiente siano eseguiti rispettando le disposizioni legali e delle autorità,
- b) eseguire e garantire a regola d'arte la manutenzione e il funzionamento delle attrezzature utilizzate per le suddette attività, compresi i dispositivi di sicurezza e di allarme, rispettando le prescrizioni tecniche, legali e delle autorità,
- c) provvedere che le disposizioni delle autorità in merito ai risanamenti e misure analoghe siano messe in atto entro i termini prescritti.

Art. 5

Restrizioni dell'estensione dell'assicurazione

Non sono assicurate

- a) le pretese avanzate dal contraente come pure le pretese per i danni concernenti la persona del contraente; inoltre le pretese del coniuge o del convivente registrato così come di persone che vivono in comunione domestica con il contraente nei confronti di quest'ultimo,
- b) la responsabilità civile dell'autore in relazione a un crimine o delitto commessi intenzionalmente e contravvenendo intenzionalmente a prescrizioni legali o amministrative, dove per autore si intendono anche istigatori e complici,
- c) le pretese fondate su una responsabilità assunta per contratto che eccede le prescrizioni legali, come pure le pretese derivanti dall'inadempimento di un obbligo di assicurazione legale o contrattuale,
- d) la responsabilità civile come detentore e in seguito all'uso di veicoli a motore e biciclette per i quali è imposto l'obbligo di assicurazione dalla legislazione svizzera sulla circolazione stradale, come pure di imbarcazioni a motore e di aerei,
- e) le pretese per danni
 - a cose provocati dall'azione prolungata del fumo, della polvere, della ruggine, di gas, di vapori, di liquidi o di scosse, salvo che l'azione prolungata non sia dovuta a un evento avvenuto in modo repentino e imprevedibile; da ciò esclusi sono i danni in rapporto con pregiudizi all'ambiente,
 - in rapporto con pregiudizi all'ambiente, nella misura in cui questi danni non siano compresi nella copertura assicurativa a norma dell'articolo 4 nonché pretese in rapporto con siti contaminati (p. es. terra scavata contaminata),
- f) le pretese per danni riguardanti il progetto di costruzione designato nella polizza, il/i relativo/i stabile/i inclusi i beni mobili ivi sistemati nonché il relativo terreno.

Per terreni che a norma dell'articolo 2, cifra 1, lett. d sono stati lavorati in virtù di un contratto di servitù la parte trattata del lotto è esclusa dalla copertura,
- g) le pretese per danni derivanti da interventi statici, lavori di scavo, progettazione e/o direzione dei lavori eseguiti interamente o parzialmente da un assicurato che non dispone di un'assicurazione responsabilità civile professionale o di un'assicurazione responsabilità civile delle imprese. Tale esclusione non si applica a tutti gli altri lavori di costruzione/lavori edilizi in connessione con il progetto di costruzione assicurato,
- h) la responsabilità civile per danni, la cui sopravvenienza gli assicurati avrebbero dovuto aspettarsi con grande probabilità (p. es. il danneggiamento di terreni, compresi strade e sentieri, causato dall'andirivieni di persone e di veicoli o dal deposito di macerie, materiali, macchine e attrezzi). Lo stesso vale per i danni implicitamente ammessi nel prescegliere un determinato metodo di lavoro per ridurre le spese o accelerare il lavoro, come le spese che sarebbero subentrate comunque (p. es. in caso di rinuncia alla necessaria protezione dello scavo di fondazione),

i) le pretese per

- danni a cose che un assicurato abbia preso per scopi di uso, lavorazione, custodia, trasporto o altri motivi (p. es. in commissione) o che egli abbia preso in locazione, presi in leasing o in affitto,
 - danni a cose con o sulle quali un assicurato esercita od omette di esercitare un'attività (p. es. lavorazione, sottomurazioni e/o consolidamento di fondazioni, riparazione, carico o scarico di un veicolo). Sono equiparati a una tale attività l'elaborazione di progetti, la direzione, l'impartire disposizioni e direttive, la sorveglianza e il controllo come pure lavori simili, inoltre le prove di funzionamento da chiunque essi siano effettuati,
- j) le pretese per danni riconducibili direttamente o indirettamente a siti contaminati o ad amianto oppure a materiali di siti contaminati o contenenti amianto o correlate a detti siti o materiali,
 - k) la responsabilità civile per danni patrimoniali che non derivano da una lesione corporale assicurata o da un danno materiale assicurato arrecato al danneggiato,
 - l) le pretese per danni dovuti alla diminuzione della produttività o al prosciugamento di fonti,
 - m) le pretese di risarcimento con carattere punitivo o simile (p. es. multe),
 - n) le pretese per danni connessi con radiazioni ionizzanti (p. es. raggi alfa, beta e gamma emessi da sostanze radioattive o neutroni o radiazioni generate in acceleratori di particelle), se queste sono oggetto di assicurazione obbligatoria speciale,
 - o) la responsabilità civile per danni nucleari in conformità alla legge federale sulla responsabilità civile in materia nucleare nonché le relative spese,
 - p) le pretese per danni cagionati da sostanze introdotte in impianti destinati al deposito, alla preparazione, al transito o alla rimozione di residui nonché di altri prodotti di rifiuto oppure acque di scolo o materiale di recycling. Tale disposizione non si applica alle pretese derivanti da danni cagionati agli impianti di depurazione e di trattamento preliminare delle acque di scolo,
 - q) le pretese per danni connessi con:
 - silice, coloranti contenenti piombo, arseniato di rame cromato, muffa, urea-formaldeide, pesticidi e/o biocidi contenenti elementi menzionati sulla lista PIC (Prior Informed Consent) della Convenzione di Rotterdam sul commercio di sostanze chimiche pericolose.

Art. 6

Validità temporale

La copertura assicurativa si estende ai danni che si verificano nell'arco della durata del contratto, ma non ai danni che sono stati causati prima dell'inizio del contratto. Come danni ai sensi di questa disposizione s'intendono anche le spese di prevenzione di sinistro assicurate.

Un danno si ritiene verificato nel momento in cui è stato rilevato la prima volta. In caso di dubbio si ritiene che una lesione corporale sia subentrata nel momento in cui il danneggiato consulta per la prima volta un medico a causa dei sintomi del relativo disturbo di salute, anche se la relazione di causalità viene identificata più tardi.

Tutti i danni appartenenti a un danno in serie si ritengono verificati nel momento in cui è subentrato il primo danno in conformità al capoverso precedente.

L'insieme di tutte le pretese assicurate per danni aventi la medesima causa vale, senza considerare il numero dei danneggiati o di coloro che rivendicano un diritto, come un unico danno (danno in serie). Rientrano in tale definizione ad esempio più pretese per danni attribuibili allo stesso difetto come in particolare errori di sviluppo, di costruzione, di produzione o d'istruzione, allo stesso effetto difettoso di un prodotto o di un materiale oppure alla stessa azione od omissione.

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

6.1 Post assicurazione

Se dopo il termine del contratto vengono avanzate delle pretese per danni che sono stati causati durante la durata del contratto, la copertura assicurativa sussiste nella misura in cui tali danni si sono verificati e sono stati notificati a Zurich nei 60 mesi successivi al termine del contratto.

I danni che si verificano nel corso della post assicurazione sono considerati come verificatisi il giorno del termine del contratto. Se il primo danno di un danno in serie si verifica durante la durata della post assicurazione, allo stesso modo si considera come verificatosi il giorno del termine del contratto; le pretese per altri danni di un tale danno in serie sono assicurate nella misura in cui tali danni si verificano e vengono notificati a Zurich nel corso dei 60 mesi successivi al termine del contratto.

Art. 7

Prestazioni di Zurich

Le prestazioni di Zurich consistono nella tacitazione delle pretese fondate e nella difesa contro le pretese infondate, nella misura in cui queste superano la franchigia concordata nel contratto. Esse comprendono pure gli interessi del danno, le spese per ridurre il danno, le spese di perizia, di avvocato, giudiziarie, di arbitrato, di conciliazione come pure le spese aggiudicate alla parte avversa e le spese assicurate per prevenzione di sinistro. Le prestazioni di Zurich sono limitate alla somma di assicurazione prevista nella polizza al momento del verificarsi del danno.

La somma di assicurazione rappresenta il limite massimo di risarcimento per tutti i danni verificatisi durante la durata del contratto (garanzia unica). Allo stesso modo i sublimiti valgono quali garanzie uniche nell'ambito della somma di assicurazione.

Art. 8

Franchigia

1. La franchigia concordata contrattualmente viene detratta dall'indennità.
2. Nel caso di danni a terreni, edifici e/o altre opere di terzi, che si verificano in connessione con
 - demolizione, attività di battitura, vibrazione o brillamento,
 - scavo in pendenze superiori al 25%,
 - pareti chiodate,
 - fosse di scavo o sezioni in pendenza superiori a 6 m di profondità,
 - abbassamento del livello delle acque sotterranee,
 - sottomurazioni, consolidamento di fondazioni, avanzamento a pressione o trazione di palizzate,l'assicurato deve sostenere direttamente CHF 5'000 per lotto di terzi per tutti i danni materiali causati durante la durata del contratto. Se nella polizza è convenuta una franchigia superiore, prevale quest'ultima.
3. Nel caso di altri danni materiali e per eventuali spese di prevenzione di sinistro coassicurate, l'assicurato deve farsi carico della franchigia concordata nella polizza. La stessa si applica per ogni caso di sinistro.
4. La franchigia decade in caso di lesioni corporali.

Durata del contratto

Art. 9

Inizio e termine del contratto

1. La copertura assicurativa incomincia alla data indicata nella polizza.
2. La copertura assicurativa si estingue senza disdetta nel momento in cui tutti i lavori edilizi sono collaudati o considerati tali secondo le norme SIA, al più tardi alla data fissata nella polizza.

Obblighi durante la durata del contratto

(Si veda anche l'articolo 13 ss.)

Art. 10

Aggravamento e diminuzione del rischio

Ogni modifica di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio (ad es. modifica dell'esecuzione dei lavori di costruzione o del metodo di costruzione, aumento dell'altezza o dell'ampiezza dell'opera), del quale le parti hanno determinato l'estensione alla conclusione del contratto, deve essere notificata immediatamente per iscritto a Zurich. In caso di omessa comunicazione, nel periodo successivo Zurich non è più vincolata al contratto.

Se si tratta di un aggravamento del rischio, Zurich può esigere, per il resto della durata del contratto, l'aumento di premio corrispondente o una modifica delle condizioni, rifiutare l'assunzione del maggiore rischio o rescindere il contratto entro 14 giorni dalla ricevuta della notifica. Lo stesso diritto di disdetta spetta al contraente se non è possibile accordarsi sull'aumento di premio o sulle condizioni. In ogni caso, Zurich ha diritto all'aumento di premio in base alla tariffa, a partire dal momento dell'aggravamento del rischio fino alla scadenza del contratto.

In caso di diminuzione del rischio, il premio viene ridotto in modo corrispondente.

Art. 11

Misure di prevenzione di sinistro

Gli assicurati sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie per la protezione delle opere attigue (p. es. opere, piante, fonti, ecc.) secondo le regole generalmente riconosciute nell'edilizia, e ciò anche quando queste misure si rivelano indispensabili nel corso dei lavori di demolizione o di costruzione.

Zurich si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di visitare il cantiere, di consultare i piani e la documentazione della direzione dei lavori e, se lo ritiene opportuno, di conferire con il contraente e/o i soggetti partecipanti alla costruzione riguardo ai provvedimenti presi o ancora da prendere.

Art. 12

Collaborazione alla determinazione dello stato dei fatti; protezione dei dati

La persona soggetta all'obbligo di notifica è tenuta a collaborare nell'ambito dei chiarimenti relativi al contratto di assicurazione, come p. es. violazione dell'obbligo di dichiarazione, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni, ecc. e a fornire a Zurich qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiederle a terzi all'attenzione di Zurich nonché ad autorizzare terzi per iscritto a fornire a Zurich i relativi dati, documenti, ecc. Zurich è autorizzata ad effettuare autonomamente chiarimenti in merito.

Se la persona soggetta all'obbligo di notifica non adempie a tale obbligo, Zurich è autorizzata a rescindere con effetto retroattivo dal contratto di assicurazione entro due settimane dopo la scadenza del termine suppletivo, che è fissato per iscritto a quattro settimane. Se l'obbligo si riferiva soltanto a una parte delle cose o persone assicurate, il recesso avviene soltanto per le persone in questione.

Lo stesso obbligo vale per il contraente, gli assicurati e gli aventi economicamente diritto nonché per i loro sostituti, a condizione che non corrispondano alle persone soggette all'obbligo di notifica.

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

Art. 13

Obblighi particolari

1. I soggetti partecipanti alla costruzione sono obbligati
 - a) e le norme e ordinanze dettate dalle autorità e dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva), le regole riconosciute nella tecnica e nell'arte di costruire (ad es. norme e direttive di SIA, VSS, VSA, ecc.) e gli obblighi che il contratto d'appalto e il mandato impongono loro. Si devono inoltre rispettare gli obblighi indicati nella polizza,
 - b) prima d'intraprendere lavori nel terreno (come lavori di scavo, sterro, palificazione, traforo, compressione, ecc.) a consultare i piani presso i servizi competenti e procurarsi tutte le indicazioni atte a ragguagliarlo sul tracciato esatto di condutture sotterranee,
 - c) a provvedere che l'impiego, la trasformazione, la raccolta, il deposito, la pulizia e l'eliminazione di sostanze nocive all'ambiente siano eseguiti rispettando le disposizioni legali e/o delle autorità,
 - d) a eseguire e garantire a regola d'arte la manutenzione e il funzionamento delle attrezzature utilizzate per le suddette attività, compresi i dispositivi di sicurezza e di allarme, rispettando le prescrizioni tecniche, legali e delle autorità,
 - e) a eliminare a loro spese situazione di pericolo che potrebbe provocare un sinistro. Zurich può pretendere l'eliminazione di uno stato pericoloso entro un termine adeguato,
 - f) ogni sospensione dei lavori di costruzione deve essere comunicata a Zurich.
2. Il contraente è responsabile del fatto che gli obblighi ai sensi della cifra 1 siano comunicati alle persone incaricate dell'esecuzione dei lavori di costruzione prima dell'inizio dei lavori. Lo stesso deve assicurarsi che tali obblighi vengano rispettati.
3. Se un assicurato effettua lui stesso dei lavori rinunciando alla consultazione di imprenditori e specialisti esperti, è lui stesso responsabile per il rispetto degli obblighi contrattuali succitati alla cifra 1.

In caso di violazione dei presenti obblighi da parte dei soggetti impegnati nella costruzione, in caso di sinistro è possibile un rifiuto o una riduzione dell'indennità in ragione del fatto che l'insorgere, l'entità o la dimostrabilità del danno ne siano stati influenzati, salvo che l'assicurato provi che la violazione dell'obbligo non abbia influenzato l'insorgere, l'entità o la dimostrabilità del danno.

Premio

Art. 14

Pagamento del premio, mora e conteggio dei premi

1. Pagamento del premio

Il premio, salvo accordi diversi, è fissato come premio unico per l'intera durata del contratto, e alla base del calcolo dello stesso vi sono la tariffa e quanto indicato nel contratto di assicurazione. Il premio è pagabile dal momento del ricevimento della fattura presso il contraente fino alla data indicata sul conteggio dei premi.

Se è stato concordato un pagamento rateale, le rate non ancora pagate sono differite per la durata del contratto in essere.

2. Mora

In caso di mancato versamento del premio entro i termini, Zurich sollecita il contraente per iscritto, sotto comminatoria delle conseguenze della mora e a sue spese, ad effettuare il pagamento del premio in sospeso entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se la diffida non ha esito positivo, l'obbligo di prestazione da parte di Zurich viene meno a partire dalla decorrenza del termine assegnato per il pagamento fino al saldo totale dei premi e delle spese.

3. Rimborso del premio

Se il premio è stato versato in anticipo per una determinata durata dell'assicurazione e il contratto viene sciolto anticipatamente, Zurich rimborsa il premio relativo al periodo di assicurazione non ancora trascorso in modo corrispondente al rischio residuo e richiede il pagamento di eventuali pagamenti rateali scaduti solo se il premio corrispondente al rischio non è ancora stato pagato interamente. Tale regolamentazione non è valida

- a) se il contratto viene disdetto da parte del contraente in caso di sinistro o
- b) se da parte dell'assicurato sono stati effettuati atti illeciti ai sensi della LCA, come p. es.
 - reticenza,
 - il caso in cui l'evento assicurato sia stato causato intenzionalmente,
 - frode delle giustificazioni o violazione fraudolenta del divieto di modifica.

Se in seguito ad un sinistro viene intentata una procedura penale o di polizia contro un assicurato o se il danneggiato fa valere le sue pretese per via giudiziaria.

Sinistro

(Si veda anche Obblighi durante la durata del contratto, articolo 10 ss.)

Art. 15

Obbligo d'avviso per il contraente

In caso di sinistro le cui conseguenze potrebbero interessare l'assicurazione o se vengono avanzate pretese di responsabilità civile verso un assicurato, il contraente è obbligato ad avvisare immediatamente Zurich per iscritto. Se l'evento ha come conseguenza la morte di una persona, bisogna avvisare Zurich entro 24 ore.

Se in seguito ad un sinistro viene intentata una procedura penale o di polizia contro un assicurato o se il danneggiato fa valere le sue pretese per via giudiziaria, bisogna parimenti avvisare subito Zurich. Zurich si riserva il diritto di designare un difensore o un avvocato per il contraente, il quale dovrà conferirgli una procura.

Art. 16

Trattamento del danno e condotta del processo

Zurich si occupa del trattamento del danno solo nella misura in cui le pretese eccedano la franchigia prevista.

Zurich rappresenta l'assicurato nei confronti del danneggiato e l'assicurato è tenuto a sostenerla facendo del suo meglio. La liquidazione per transazione di un sinistro da parte di Zurich o una sentenza giudiziaria emessa con la partecipazione di Zurich nei confronti dell'assicurato sono vincolanti per il medesimo. Zurich è autorizzata a effettuare il risarcimento del danno direttamente al danneggiato e senza deduzione di un'eventuale franchigia; in questo caso l'assicurato ha l'obbligo di rimborsarle la franchigia rinunciando a qualsiasi obiezione.

Senza il consenso espresso di Zurich l'assicurato non è autorizzato a riconoscere o a tacitare domande di indennità e neppure a cedere al danneggiato o a terzi il diritto liberatorio che gli conferisce questa assicurazione.

Quando un'azione civile è intentata contro l'assicurato, questi è obbligato a rilasciare procura all'avvocato designato da Zurich. Quest'ultima prende a suo carico gli onorari e le spese dell'avvocato da lei designato.

Se, in caso di processo, è aggiudicata un'indennità all'assicurato per spese ripetibili, questa spetta a Zurich fino a concorrenza delle spese da essa sopportate per la difesa contro pretese infondate. L'assicurato deve cedere questo importo a Zurich.

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

Art. 17

Pagamento dell'indennità

L'indennità è esigibile dopo quattro settimane dal momento in cui Zurich ha ricevuto le indicazioni necessarie per la determinazione dell'ammontare del danno o della copertura, ossia la pretesa è sufficientemente motivata in base alla legge e al contratto.

Quattro settimane dalla data del sinistro si potrà esigere, quale acconto, l'importo minimo che dovrà essere pagato in base alle risultanze.

L'obbligo di pagamento è differito in particolare fintantoché è in corso un'inchiesta della polizia o penale in seguito al danno e il procedimento contro l'assicurato non è concluso.

Art. 18

Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali

In caso di contravvenzione alle disposizioni degli articoli 15 e 16, l'assicurato sopporta in proprio tutte le conseguenze che avrebbero potuto essere evitate se vi si fosse conformato.

Se l'assicurato riconosce una responsabilità senza il consenso di Zurich, come pure se contravviene alla buona fede contrattuale, viene meno ogni prestazione di Zurich, a meno che non sia chiaro che la violazione secondo le circostanze non è imputabile a colpa.

Art. 19

Regresso (diritto di regresso)

Se a norma di legge non possono essere opposte al danneggiato alcune delle disposizioni del presente contratto o della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) che limitano o annullano la copertura, Zurich ha un diritto di regresso contro l'assicurato nella misura in cui sarebbe stata autorizzata a ridurre o rifiutare le sue prestazioni.

A Zurich resta salvaguardato in ogni caso il diritto di regresso verso gli architetti, gli ingegneri e gli imprenditori.

Art. 20

Disdetta dopo un sinistro

Dopo un sinistro per il quale si deve fornire un risarcimento, il contraente può disdire il contratto al più tardi 14 giorni dopo che è venuta a conoscenza dell'avvenuto pagamento, Zurich al più tardi al momento del pagamento del risarcimento.

Se una delle due parti disdice il contratto, la copertura cessa 14 giorni dopo che la controparte ha ricevuto la disdetta.

Diversi

Art. 21

Prescrizione

Le pretese di un assicurato derivanti da questo contratto, che risultano da un sinistro, si prescrivono entro due anni dalla conclusione di una transazione extragiudiziale o giudiziale o dall'esistenza di una sentenza passata in giudicato.

Art. 22

Comunicazioni a Zurich

Tutte le notifiche e comunicazioni vanno indirizzate per iscritto a Zurich. Le dichiarazioni di disdetta devono pervenire a Zurich entro i termini e in forma scritta.

Art. 23

Foro

Per le controversie risultanti dal presente contratto, il contraente può scegliere come foro

- Zurigo, quale sede principale di Zurich,
- la sede della succursale di Zurich che risulta di fatto essere correlata al presente contratto,
- il domicilio o la sede del contraente in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, ma non altrove.

Art. 24

Retribuzione broker

Nell'ipotesi in cui relativamente alla conclusione o all'amministrazione del presente contratto d'assicurazione, la tutela degli interessi del contraente sia affidata ad un terzo, ad es. a un broker, è possibile che Zurich, sulla scorta di una convenzione, corrisponda a questo terzo un corrispettivo per le prestazioni effettuate. Qualora il contraente desideri maggiori informazioni in merito, può rivolgersi a questo terzo.

Art. 25

Diritto applicabile

Il presente contratto e tutte le domande, pretese o controversie che possono derivare dal presente contratto o insorgere in relazione ad esso, in particolare anche per quanto concerne nascita, validità e interpretazione, sottostanno al diritto svizzero escludendo qualsiasi diritto di collisione.

Valgono inoltre le disposizioni della legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (LCA). Per le assicurazioni nel Principato del Liechtenstein vigono inoltre le disposizioni della Legge sul contratto d'assicurazione del Liechtenstein del 16 maggio 2001 (VersVG).